



COMUNE DI VALMOREA  
Provincia di Como

## ORDINANZA N. 13 del 15/07/2025

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO  
DELL'AMBROSIA**

### IL SINDACO

Premesso che la pianta “**Ambrosia**” in questi ultimi anni si è diffusa in questo Comune ed è divenuta causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche, con diffuso pregiudizio per la salute pubblica;

Considerato che l’**Ambrosia**:

è una pianta infestante annuale che fiorisce tra **agosto e settembre** producendo grandi quantità di polline; cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dai cantieri ( non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia; è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva

**Rilevato** che;

l’incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;

la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un’attenta osservazione in campo, e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze,

**Ritenuto** di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell’Ambrosia e a contenere l’aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

**Ritenuto**, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia prorogata sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

**Dato atto** che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

**Vista** l'Ordinanza n.25552 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto " Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

**Viste** le Linee Guida " Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7527 del 4.5.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanza Sindacali;

**Vista** la comunicazione dell' ATS INSUBRIA PROT. 4624/2025 del 10.06.2025 con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'allegato tecnico alla nota che la Direzione Generale Sanità ha trasmesso alle ATS (prot.n. 46901 del 30.04.2025);

**Visto** il Regolamento Locale di Igiene che il Regolamento di Polizia Urbana recanti norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

**Visto** l'art. 50 del t.u. 18 agosto 2000, n.267 e l'art.117 del D.lgs. 31.3.98 n.112;

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n.50/2003 convertito dalla Legge n.116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25 ad un massimo di €500, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

## ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati ( anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli Amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie e ferroviarie;
- al Responsabile della SOCIETA' "FERROVIENORD S.p.A., Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano, Italia"-
- al Responsabile Settore Strade della Provincia di Como;
- 1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza,

2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla Nota della Direzione Generale Sanità;
3. di effettuare **in ambito urbano** gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** ( abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) **e assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm., con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
  - **I° sfalcio : dal 20 luglio al 31 luglio**
  - **II° sfalcio : dal 20 agosto al 31 agosto**
4. di effettuare **in ambito agricolo** gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** ( abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) **e assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm., con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
  - **I° sfalcio : dall' 1 agosto al 15 agosto**
  - **II° sfalcio : dal 31 agosto al 15 settembre**
5. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato Tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità, secondo le seguenti specifiche:
  - **in ambito agricolo e urbano:** trinciatura, aratura e discatura ( erpicatura con erpici a dischi), inerbimento permanente finalizzato alla realizzazione di prati stabili, diserbo con l'utilizzo di erbicidi nel rispetto del D.lvo 14.8.2012 n.150, del Decreto 22 Gennaio "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 6 del D.lvo 14 Agosto 2012 n.150 e della DGR X/3233 del 6 marzo 2015 ;
  - ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2016 è vietato l'uso di glifosate nelle zone frequentate da gruppi vulnerabili, così come individuate nel D.lvo 14 agosto 2012 n.150;
  - **in ambito urbano:** pacciamatura ed estirpazione;
  - di concedere, per il solo ambito agricolo, **l'esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **prima metà di agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;
  -

## INVITA

La cittadinanza a:

1. eseguire una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** ( cortili, parcheggi, marciapiedi interni ecc.) di propria pertinenza
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisifolia.

## AVVERTE

la cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile **con sanzione amministrativa:**
  - da €50 a €200 per un'area fino a 2000 m<sup>2</sup>
  - da €200 a €500 per un'area oltre i 2000 m<sup>2</sup>
2. qualora a seguito del primo accertamento di violazione l'obbligato non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, l'inosservanza darà luogo **alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale, e si provvederà d'ufficio a spese del contravventore;**
3. gli Ufficiali della Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;

ai sensi degli artt.3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 241/90 il responsabile del Procedimento amministrativo è l'Arch. Fabrizio Donadini;

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notificazione ( D.lgs. 2 luglio 2010 n.104), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971).

## DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet del Comune [www.comune.valmorea.co.it](http://www.comune.valmorea.co.it),

Dalla residenza municipale, 15/07/2025

Il Sindaco  
**Pandiani Giampiero / InfoCamere S.C.p.A.**  
*Firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i*